

CITTA' DI CURTATONE
(PROVINCIA DI MANTOVA)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. --- in data ---

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 Criteri di individuazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio al dettaglio
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Norme generali e modalità per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 5 Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 6 Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 7 Cessione dell'attività
- Art. 8 Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere
- Art. 9 Giustificazione delle presenze
- Art. 10 Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere.
Divieto di svolgimento contemporaneo
- Art. 11 Pulizia del suolo pubblico
- Art. 12 Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori
- Art. 13 Messa a disposizione di aree private
- Art. 14 Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 15 Oneri di occupazione – Rinvio
- Art. 16 Regolazione della circolazione
- Art. 17 Competenze degli uffici comunali e attività di controllo e di ispezione
- Art. 18 Consultazione delle parti sociali per il commercio su area pubblica

Titolo II – Disposizioni relative ai mercati

- Art. 19 Definizione – Rinvio
- Art. 20 Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 21 Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali.
Criteri per la concessione dei posteggi
- Art. 22 Utilizzo del posteggio
- Art. 23 Dimensioni dei posteggi
- Art. 24 Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 25 Scambio reciproco di posteggio
- Art. 26 Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 27 Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati
- Art. 28 Rapporto di mercato
- Art. 29 Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. Decadenza per morosità
- Art. 30 Effettuazione di mercati straordinari
- Art. 31 Mercati: localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionali

Titolo III – Posteggi isolati

- Art. 32 Assegnazione, revoca, decadenza – Rinvio
- Art. 33 Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche, orari

Titolo IV – Commercio itinerante

- Art. 34 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 35 Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 36 Limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante

Titolo V – Fiere

- Art. 37 Fiere: localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionali
- Art. 38 Concessione dei posteggi nelle fiere e modalità di esercizio
- Art. 39 Criteri di priorità ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere
- Art. 40 Assegnazione dei posteggi liberi
- Art. 41 Casi particolari di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 42 Cessioni a fini solidaristici nelle fiere

Titolo VI – Disposizioni finali

- Art. 43 Sanzioni
- Art. 44 Esclusione
- Art. 45 Entrata in vigore

Allegati: A-B-C-D-E-F-G-H

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e criteri di individuazione delle aree pubbliche per l'esercizio del commercio al dettaglio

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Curtatone, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e successive modificazioni e integrazioni e dall'allegato A approvato con D.G.R. 27/06/2016 n. X/5345.

Per l'individuazione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche, vengono perseguite in particolar modo le seguenti finalità:

- a) favorire e consolidare una rete distributiva che assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche al fine di assicurare un servizio anche nelle zone non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente e a massimizzare la sinergia con le altre forme di distribuzione commerciale e di servizi urbani esistenti;
- b) considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- c) salvaguardare e riqualificare i centri storici e le aree urbane mediante la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, nonché gli ambiti a vocazione turistica in relazione anche all'andamento turistico stagionale;
- d) salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente anche dotando le aree mercatali di servizi e impianti in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- e) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - la conciliazione delle esigenze degli operatori con quelle della popolazione residente;
 - la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed in particolare quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti urbanistici, igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso le aree congestionate.

Nell'individuare le aree, il comune tiene conto:

- a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane di cui alla disciplina europea, statale e regionale vigente, a tutela dei valori storici, artistici, architettonici ed ambientali;
- c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;

e) della densità della rete distributiva esistente.

I chioschi per la vendita di quotidiani e periodici collocati su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Art. 2 **Definizioni**

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- a) commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) aree pubbliche: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) mercato: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- e) mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- f) fiera: la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- g) sagra: ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h);
- h) calendario regionale delle fiere e delle sagre: l'elenco approvato da ciascun comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- i) presenze in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- j) presenze effettive in un mercato o in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- k) attrezzature: i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- l) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche: le associazioni maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro.

- m) spunta: operazione con la quale si provvede all'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- n) "spuntista": l'operatore commerciale su aree pubbliche che aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall'operatore assegnatario;
- o) migliona: possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato,
- p) produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi (coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile);
- q) Testo Unico: il Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere approvato con l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 (BURL 3° S.O. n. 5 del 5 febbraio 2010);
- r) Direttiva Bolkestein o Direttiva Servizi: il recepimento della stessa operato con D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 "Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";
- s) posteggio isolato: l'area pubblica, o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da un massimo di due posteggi destinata all'esercizio dell'attività da parte di operatori commerciali su aree pubbliche.

Art. 3

Norme generali e modalità per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Per un regolare svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche gli operatori commerciali sono tenuti a:
 - a) ottemperare alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli impianti, prevenzione incendi, igiene e sanità, alle disposizioni del presente regolamento e a quelle contenute nelle leggi di disciplina del settore;
 - b) provvedere all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli autoveicoli degli altri operatori, nel rispetto degli orari stabiliti;
 - c) non occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati al regolare e sicuro funzionamento dell'area mercatale e quelli riservati al transito pedonale o veicolare;
 - d) collocare le tende di protezione al banco di vendita ad una altezza dal suolo non inferiore a mt. 3;
 - d) non utilizzare generatori di corrente, non consentiti nelle aree idoneamente attrezzate, se non preventivamente autorizzati dal Comune;
 - e) non sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita, con veicoli ed altri mezzi di trasporto che non servano da banco di vendita e non trovino sistemazione nello spazio assegnato;
 - f) non occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito e sgomberare l'area entro l'ora prevista;
 - g) tenere esposti i prezzi di vendita delle singole merci in modo chiaro e ben visibile agli acquirenti;
 - h) utilizzare strumenti di pesatura regolari, puliti e collocati in modo ben visibile agli acquirenti;
 - i) mantenere i banchi e le attrezzature in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti a tutela dell'igiene e della salute pubblica;
 - l) non sporcare in alcun modo il suolo pubblico, sia durante le operazioni di vendita, sia a vendita ultimata;

- m) non piantare chiodi, legare corde, funi o quant'altro agli alberi, ai pali della luce, a facciate di edifici, a recinzioni ecc.;
- n) non utilizzare strumenti di amplificazione sonora e diffusione dei suoni; i venditori di dischi, musicassette o CD usare strumenti per l'amplificazione del suono relativamente ai soli prodotti in vendita mantenendo il volume entro limiti di assoluta moderazione; non dev'essere arrecato disturbo all'attività degli altri operatori, agli utenti del mercato ed ai cittadini residenti;
- o) non manomettere né danneggiare strutture o attrezzature a servizio del mercato;
- p) non danneggiare in alcun modo l'arredo urbano ed il suolo pubblico;
- q) non praticare affissioni o iscrizioni di alcun genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune;
- r) non accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- s) collocare le merci in vendita ad una idonea altezza dal suolo; il posizionamento a terra è consentito esclusivamente per piante, fiori, quadri, ferramenta, calzature, casalinghi, articoli per l'arredamento;
- t) non accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- u) non collocare tende, assiti, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.
- v) non Tenere i veicoli con motore acceso senza giustificato motivo;
- z) se operatori "spuntisti", non occupare autonomamente posteggi liberi prima dell'assegnazione operata dal personale incaricato.

2. È inoltre vietato:

- a) dividere il proprio posteggio con altri operatori anche se questi sono in possesso di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche;
- b) lasciare incustodito il posteggio;
- c) rifiutare la vendita della merce esposta o la quantità richiesta se disponibile.

Art. 4

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010.

Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.

La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal Dirigente previa comunicazione del subentrante e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda o del ramo di essa, con l'obbligo di volturarla per il periodo residuo del dodicennio in corso.

La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal Comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività.

A detto Comune deve essere consegnata l'autorizzazione che viene ceduta, per la successiva trasmissione della stessa al Comune di originario rilascio.

Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'autorizzazioni/e ceduta/e.

Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010 alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi all'Ufficio competente l'avvenuto subingresso.

Il subentrante per atto tra vivi che non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato nelle forme di legge dal Dirigente.

Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso all'Ufficio competente entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.

Art. 5

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

In caso di violazioni a limitazioni, divieti e prescrizioni stabiliti per l'esercizio del commercio su area pubblica, di particolari gravità ed accertate con provvedimenti definitivi, il Dirigente dispone la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo non superiore a venti giorni consecutivi di calendario.

Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, i concessionari di posteggio incorrono:

- a) nella sospensione di otto giorni di calendario, dopo la prima delle infrazioni che la legge prevede per la sospensione dell'attività;
- b) nella sospensione di sedici giorni di calendario in caso di recidiva; la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione;
- c) nella sospensione di venti giorni di calendario al compimento della terza delle suddette infrazioni nell'arco di un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione.

Il provvedimento di sospensione, che deve essere congruamente motivato e previamente comunicato nel rispetto della L. 241/1990, è adottato dal Dirigente competente.

Nella procedura sanzionatoria devono essere rispettate le disposizioni della Legge n.689/1981.

Art. 6

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

L'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata nei casi previsti dall'art. 27, comma 4 della l.r. 6/2010 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e seguenti della L. n. 241/1990.

In caso di irreperibilità dell'interessato, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante apposita pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

Con la revoca dell'autorizzazione viene a decadere la concessione di posteggio.

Art. 7
Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività, o di un ramo di essa, per cessione ad altro soggetto, deve essere comunicata al competente ufficio comunale entro 30 giorni dalla cessazione o dal trasferimento della proprietà o della gestione. Dovranno altresì essere restituiti il titolo originale dell'autorizzazione e l'eventuale concessione posseduta o, in caso di smarrimento delle stesse, dovrà essere presentata la denuncia di smarrimento resa alle autorità competenti.

Art. 8
Calcolo delle presenze dei titolari di posteggio nei mercati e nelle fiere

1. L'operatore concessionario di posteggio che nel giorno di svolgimento del mercato o fiera non è presente nel posteggio all'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente.
2. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni meteorologiche, problemi di salute o urgente stato di necessità, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La Polizia locale (o altro personale incaricato) provvede a registrare le presenze dell'operatore nel mercato o fiera mediante acquisizione della firma dello stesso e controfirma dell'Agente che la raccoglie. L'avvenuto pagamento del canone di concessione del suolo pubblico non costituisce dimostrazione dell'effettiva presenza nel mercato o fiera.
4. Le eventuali assenze di concessionari di posteggio non verranno computate in caso di effettuazione di mercati straordinari o mercati anticipati/posticipati.
5. Il numero delle presenze nelle fiere sarà considerato in modo complessivo (cioè dall'inizio della partecipazione). In caso di assenze ingiustificate superiori a due edizioni, l'anzianità di presenza precedentemente maturata sarà azzerata. Sono assenze ingiustificate quelle che avvengono al di fuori dei casi precisati al successivo articolo.
6. Lo spuntista che rifiuti, senza giustificato motivo, di occupare un determinato posteggio rimasto libero ed assegnatogli dal personale incaricato non viene considerato presente al mercato e/o fiera.
7. Agli spuntisti che, essendosi presentati entro l'orario previsto, sono esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi liberi è riconosciuta la presenza, da associare all'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con la quale hanno partecipato alle operazioni di spunta.

Art. 9
Giustificazione delle assenze

1. Le assenze dai posteggi si possono considerare giustificate solo nei seguenti casi:
 - a) malattia o infortunio
 - b) gravidanza o puerperio
 - c) servizio militare o servizio civile
 - d) mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto di mercato della Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per avverse condizioni meteorologiche o per problemi di viabilità.

2. L'eventuale certificato medico, o giustificazione dell'assenza negli altri casi, deve essere trasmesso in originale al Servizio Attività Produttive entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi della prima giornata di assenza.
3. Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. La certificazione medica deve precisare che vi è effettivo impedimento allo svolgimento della normale attività lavorativa nonché la durata dell'impedimento. La giustificazione presentata in ritardo può essere accolta solo per gravi e giustificati motivi, quali ricoveri ospedalieri o simili.
4. In caso di mancato utilizzo del posteggio da parte di società, al fine di giustificare l'assenza dovrà essere dimostrata l'impossibilità degli altri soci a partecipare al mercato.

Art. 10

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere. Divieto di svolgimento contemporaneo

1. Lo spostamento definitivo, la soppressione, la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale previa consultazione delle parti sociali.
2. Sono parimenti approvati dal Consiglio Comunale, previa consultazione delle parti sociali, l'aumento e la riduzione del numero dei posteggi dei mercati e delle fiere.
3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:
 - a) motivi di pubblico interesse;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.
4. Lo spostamento temporaneo del mercato o di parte di esso viene disposto previa deliberazione della Giunta comunale, che dovrà individuare la nuova temporanea localizzazione.
5. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;
 - b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;
 - c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
 - d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzatura di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

Ai sensi dell'art. 18-ter, comma 5, l.r. 6/2010, al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non può autorizzare, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.

Art. 11

Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita gli operatori commerciali devono adoperarsi per lasciare il posteggio entro l'orario stabilito, previa accurata pulizia dello stesso.
2. È vietato scaricare a terra o nei pozzetti stradali, liquami o rifiuti di ogni genere.

Art. 12

Indennizzi, rimborsi e responsabilità degli operatori

1. L'Amministrazione comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali, per fatti dovuti all'esercizio dell'attività commerciale.
2. Gli operatori del mercato o della fiera sono responsabili degli eventuali danni causati al Comune o a terzi da loro stessi o dai loro coadiuvanti nell'esercizio dell'attività.
3. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale per mezzo dei propri uffici.
4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto nei casi di forza maggiore come ad esempio condizioni meteorologiche particolarmente avverse (neve, intemperie ecc), nessun obbligo incombe all'Amministrazione comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 13

Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi nelle aree di cui trattasi nel numero massimo stabilito dall'art. 23, comma 11-bis della l.r. 6/2010 e s.m.i. (fino a un massimo di due per ciascun settore merceologico nelle aree fino a cento posteggi, fino a un massimo di tre per settore merceologico nelle aree con più di cento posteggi). I posteggi residui saranno assegnati in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale.
3. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 14

Indirizzi generali in materia di orari

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n.267, ed in conformità agli indirizzi di cui all'art. 111 del Testo unico, l'orario di svolgimento dei mercati e delle fiere ed ogni successiva variazione sono stabiliti dal Sindaco, sulla scorta dei seguenti indirizzi generali:
 - a) gli orari devono essere uguali per tutti gli operatori dello stesso mercato;
 - b) la fascia oraria massima per lo svolgimento dell'attività di vendita in forma itinerante è compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00; nei mercati l'orario di attività di norma limitato alla

mezza giornata (mercato mattutino o pomeridiano); nei posteggi con strutture fisse (chioschi) l'orario di attività è di norma compreso tra le 7:00 e le 20:00;

- c) l'orario di vendita per eventuali mercati straordinari, effettuati in particolari occasioni, potrà essere determinato di volta in volta e, di norma, potrà essere compreso fra le ore 7:00 e le ore 20:00;
 - d) l'orario di vendita per le fiere potrà essere compreso fra le ore 7:00 e le ore 24:00;
 - e) deve essere consentito agli operatori di accedere ai posteggi e iniziare l'allestimento delle attrezzature a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita del mercato/fiera e di abbandonare tali spazi non oltre 60 minuti dopo il termine delle vendite ed esclusivamente allo scopo di liberare il posteggio dalle merci, dalle attrezzature e quant'altro.
 - f) il commercio in forma itinerante è ammesso nelle giornate festive in cui è consentita l'apertura degli esercizi commerciali su aree private.
2. È fatto divieto di effettuare mercati e fiere nei giorni di: Pasqua, 25 aprile, 1[^] maggio e Natale. I mercati ricadenti nelle suddette giornate potranno essere anticipati o posticipati in altra giornata, previo nulla osta del dirigente competente, qualora non ostino motivazioni legate alla viabilità o altre motivazioni di pubblico interesse.
 3. Il Sindaco con proprio provvedimento potrà motivatamente disporre deroghe rispetto agli indirizzi sopra detti.
 4. Per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, con disposizione del Dirigente competente possono essere stabilite temporanee limitazioni agli orari di attività.
 5. Gli orari dei mercati e delle fiere esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento sono riportati nelle rispettive schede allegate al presente regolamento come parte integrante e sostanziali.

Art. 15

Oneri di occupazione. Rinvio

L'uso dell'area pubblica per lo svolgimento del commercio è subordinato al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e l'utilizzo del suolo e/o delle attrezzature nonché alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo le tariffe e le modalità previste dalle norme vigenti.

Art. 16

Regolazione della circolazione

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere è interdetta, con apposito provvedimento comunale, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.
2. È consentita la circolazione dei veicoli dei mezzi di soccorso, della polizia locale, delle Forze dell'ordine e dei residenti nell'area mercatale ma, per questi ultimi, soltanto per uscire da area privata.
3. I veicoli al servizio degli operatori del mercato possono sostare nell'area del mercato purché lo spazio occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato. E' sempre disposta la rimozione forzata dei veicoli in sosta che occupano l'area di mercato impedendo l'accesso ai posteggi da parte degli operatori commerciali concessionari.

4. I velocipedi potranno circolare solo se condotti a mano e comunque in modo da non creare intralcio ai pedoni.
5. La propaganda politica, sindacale o religiosa non è consentita all'interno delle aree mercatali, ma è ammessa nelle immediate vicinanze.

Art. 17

Competenze degli uffici comunali e attività di controllo e di ispezione

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio Attività Produttive sulla base del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. D. Lgs. n. 267/2000.
2. Il Dirigente del settore Attività Produttive si avvale, per l'attività gestionale, di verifica e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.
3. Gli operatori di vigilanza addetti al servizio nei mercati e nelle fiere operano in conformità alle direttive impartite dal Dirigente del settore Attività Produttive.
4. Gli appartenenti alla Polizia Locale ed il Dirigente del settore Attività Produttive sono deputati alla vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla vigente normativa.

Art. 18

Consultazione delle parti sociali per il commercio su area pubblica

1. Fino al momento in cui il Comune di Curtatone non avrà una popolazione residente superiore a 15.000 abitanti, la consultazione delle parti sociali avverrà sentendo obbligatoriamente le Associazioni di cui all'art. 19, comma 1, della L.R. n. 6/2010 sulle seguenti questioni:
 - a) programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere di cui all'art. 16, comma 2, lettera h);
 - b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
 - c) istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
 - d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
 - e) predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - f) richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istruzione di fiere al di fuori del calendario regionale di cui all'art. 16, comma 2, lettera h);
 - g) ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo.

Le Associazioni suddette potranno essere sentite mediante la convocazione di apposite riunioni o mediante la richiesta dei rispettivi pareri, che dovranno pervenire per iscritto.

2. Quando la popolazione residente nel Comune di Curtatone avrà superato i 15.000 abitanti dovrà essere nominata la Commissione consultiva di cui all'art. 19, 1^a comma, della L. R. n. 6/2010. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della

Commissione sono stabiliti dal Comune sentiti i soggetti di cui al medesimo 1[^] comma dell'art. 19 suddetto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI

Art. 19

Definizione – Rinvio

1. I mercati sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'individuazione delle aree da destinare all'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Consiglio Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali.
3. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:
 - a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
 - b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
 - c) alla diversa superficie dei posteggi;
 - d) alla diversa superficie merceologica delle merci vendute.

Art. 20

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi nei mercati ha la durata di dodici anni.
2. In uno stesso mercato, con meno di cento posteggi, uno stesso soggetto operatore commerciale, persona fisica o società, non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio per settore merceologico.
3. Alla scadenza i posteggi verranno assegnati/riassegnati a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Art. 21

Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali. Criteri per la concessione dei posteggi.

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione dodicennale è rilasciata dal Dirigente competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali.
2. Per ottenere la concessione dodecennale dell'area di posteggio e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sullo stesso, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che dovrà essere pubblicato per 60 giorni

all'albo pretorio comunale e sul sito web del Comune. Della pubblicazione del bando dovranno essere tempestivamente informate le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

3. Nella domanda devono essere dichiarati:

- i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- codice fiscale;
- se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
- il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il settore alimentare) di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
- di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio per settore merceologico nello stesso mercato per il quale si presenta l'istanza (i mercati del Comune di Curtatone hanno tutti meno di cento posteggi);
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici dei prodotti che si intendono porre in vendita sul posteggio richiesto;
- il numero delle presenze effettuate nel posteggio;
- il numero delle presenze effettuate nel mercato;
- il numero e la data d'iscrizione al Registro delle Imprese (se già posseduta);
- la non sussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.

5. A parità di titoli/punteggio dopo l'applicazione dei criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, sarà data priorità al richiedente che non è già titolare di altra concessione di posteggio nel mercato.

6. Le domande, firmate digitalmente, devono essere presentate in modalità elettronica e dev'essere garantito l'assolvimento dell'imposta di bollo. Le domande dovranno essere inviate perentoriamente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

7. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la graduatoria approvata dal Dirigente competente dovrà essere pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

8. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Dirigente è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo pretorio online del Comune e successivamente comunicato all'interessato.

9. La concessione del posteggio e la relativa autorizzazione sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma precedente, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa;

contestualmente si provvederà alla vidimazione della Carta di esercizio che l'operatore commerciale è tenuto a presentare debitamente compilata nelle parti di riferimento.

10. Oltre alle cause di esclusione espressamente previste dalle vigenti norme in materia, sono escluse dalla formazione della graduatoria, e quindi dal rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio, gli operatori che, avendo frequentato il mercato a titolo di spuntisti, non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione e l'utilizzo del posteggio né hanno chiesto ed ottenuto autorizzazione al pagamento rateizzato (piano di rientro).
11. I posteggi per i quali non siano pervenute richieste di assegnazione sono resi disponibili per la concessione agli operatori, inseriti in graduatoria, che non siano risultati assegnatari del/i posteggio/i espressamente indicato/i nella domanda di partecipazione al bando. A tale scopo, unitamente alla graduatoria formata per ogni singolo posteggio, sarà approvata, con i criteri stabiliti dalle norme vigenti e dal presente regolamento, anche la graduatoria delle domande che non sono risultate assegnatarie del/i posteggio/i espressamente richiesto/i. A detti soggetti sarà data la possibilità, in stretto ordine di graduatoria, di esprimere una scelta tra i posteggi risultati on assegnati.
12. Qualora entro un anno dall'approvazione della graduatoria, uno o più posteggi oggetto di concessione dovessero per qualunque motivo rendersi vacanti, in assenza di richieste di operatori (già concessionari) interessati a trasferirsi, si provvederà alla riassegnazione degli stessi (rilascio concessione e autorizzazione) attingendo dalla medesima sopra detta graduatoria.
13. Non dovrà essere rilasciata nuova autorizzazione, ma solo nuova concessione, qualora a seguito della graduatoria definitiva il posteggio risulti assegnato al medesimo operatore che già ne era concessionario al momento di avvio delle procedure di ri-assegnazione.

Art. 22

Utilizzo del posteggio

Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio di tutti i prodotti oggetto della propria attività, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle disposizioni comunali relative alle tipologie merceologiche dei posteggi e delle condizioni e limitazioni eventualmente precisate nella concessione del posteggio.

Art. 23

Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte di essi, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita.
2. Le dimensioni dei posteggi nei mercati sono comprensive della proiezione al suolo della tenda di copertura del banco: lo spazio sottostante al telo costituisce a tutti gli effetti superficie di vendita del posteggio utilizzata per servire i clienti oltre che per l'esposizione della merce.

3. L'operatore commerciale che intende sostituire le attrezzature di vendita con altre di maggiore ingombro deve preventivamente chiedere ed ottenere l'ampliamento del proprio posteggio inoltrando richiesta scritta motivata all'Ufficio competente. Nel caso in cui l'ampliamento richiesto risulti compatibile con lo spazio disponibile e non ostino motivi di sicurezza stradale o altri motivi di pubblico interesse, la richiesta potrà essere accolta; diversamente, all'operatore verrà proposto un altro posteggio se disponibile, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 24

Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. I soggetti già concessionari di posteggi, preliminarmente all'avvio della procedura di assegnazione dei posteggi liberi in un mercato comunale, possono chiedere all'Ufficio competente di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio precedentemente fruito.
2. Nel caso pervenga una sola domanda, la stessa sarà accolta dal Dirigente, previa verifica della compatibilità con il settore o l'eventuale tipologia merceologica del posteggio libero, con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento e conseguente aggiornamento dell'autorizzazione d'esercizio e della concessione. La durata della concessione rimane invariata.
3. In caso di pluralità di domande, sarà formata apposita graduatoria che tenga conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato;
 - b) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante.
4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Dirigente e pubblicata all'Albo pretorio nonché sul sito web del Comune, per trenta giorni interi e consecutivi.
5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione con gli stessi termini e modalità di cui all'art. 22 comma 8 del presente regolamento.

Art. 25

Scambio reciproco di posteggio

1. I titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Dirigente del Servizio Comunale competente.
2. L'istanza per lo scambio reciproco di posteggio, a firma congiunta, va inoltrata all'Ufficio competente specificando nella stessa, i motivi della richiesta con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione posseduta.
3. Il Dirigente, verificate le necessarie compatibilità, potrà accogliere l'istanza provvedendo ad aggiornare i titoli autorizzatori e concessori. La durata delle concessioni rimane invariata.

Art. 26

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli può essere riservata la percentuale fino al tre per cento, o al massimo fino al cinque per cento, del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per i prodotti alimentari e florovivaisti. Tali posteggi possono essere assegnati annualmente o stagionalmente.
2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione in base al più alto numero di presenze nel mercato. A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività, riferita all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli da parte dell'agricoltore produttore diretto.
3. I posteggi concessi ai produttori agricoli e temporaneamente non utilizzati dagli stessi possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori commerciali su area pubblica, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato, senza che ciò determini alcun diritto di assegnazione definitiva.
4. L'autorizzazione d'esercizio è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/90 e successive modifiche, ai fini igienico-sanitari.

Art. 27

Modalità di assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni o temporaneamente liberi, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata.
A parità di presenze si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese cumulata con quella dell'eventuale dante causa. Prima dell'assegnazione dovranno essere esibite l'autorizzazione, in originale, con cui l'operatore commerciale partecipa alla spunta e l'attestazione annuale di regolarità amministrativa, previdenziale, fiscale e assistenziale. L'operatore che partecipa alla spunta con un'autorizzazione rilasciata da un Comune lombardo dovrà esibire anche la carta d'esercizio.
2. L'assegnazione dei posteggi che all'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita risultano liberi è effettuata giornalmente dalla Polizia locale o da altro personale comunale incaricato, sulla base dei sopra detti criteri di priorità.
3. In caso siano contemporaneamente liberi più posteggi, il personale della Polizia Locale (o altro personale incaricato) potrà assegnarli secondo criteri di ordine merceologico e di spazio, avendo cura di evitare, per quanto possibile, l'accostamento con altri banchi o esercizi commerciali su aree private che trattino gli stessi prodotti.

Art. 28

Rapporto di mercato

1. Il personale della Polizia Locale (o altro personale incaricato) compila, per ogni giornata di mercato, un rapporto da cui risultino:

- a) la presenza degli operatori titolari di posteggio dei quali deve essere formalmente raccolta la firma a comprova dell'effettiva presenza;
- b) le assenze dei titolari di posteggio;
- c) gli operatori, non titolari di posteggio, presenti alla spunta, dei quali sarà raccolta la firma; la firma non è raccolta (e quindi la "presenza" non potrà essere fatta valere) se l'operatore rifiuta il posteggio;
- d) le assegnazioni giornaliere di posteggio effettuate;
- e) le eventuali infrazioni rilevate e i provvedimenti assunti;
- f) eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, ecc.);
- g) ogni altra notizia utile in merito allo svolgimento del mercato.

2. Il rapporto deve essere sottoscritto dal soggetto che lo redige ed essere consegnato entro il giorno successivo al competente servizio Attività Produttive.

Art. 29

Revoca della concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse.

Decadenza per morosità

1. Il Dirigente può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi della L. 241/1990, indicando e proponendo eventuali posteggi liberi nello stesso mercato o in altri mercati.
2. L'omesso o insufficiente versamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubblicitarie nei termini previsti dal relativo regolamento comporta l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione del posteggio.
3. In caso di revoca dalla concessione per i motivi di cui al comma 1, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'operatore purché queste non contrastino con motivi imperativi di interesse generale. In attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono è disposta dal Dirigente e va preventivamente comunicata all'interessato ai sensi della legge n.241/1990.

Art. 30

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo o per eventi particolari, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, anche collegate ad eventi particolari. Si considera periodo natalizio quello che va dall'ultima domenica di novembre e fino all'Epifania; si considera periodo pasquale quello che va dalla IV domenica di Quaresima al Lunedì dell'Angelo; per periodo estivo quello che va dal 15 giugno al 15 settembre.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.
3. La proposta può essere presentata, per iscritto:
 - a) da almeno il sessanta per cento degli operatori assegnatari di posteggio;
 - b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
 - c) dalle Associazioni dei consumatori;
4. Sull'accoglimento della proposta, che deve pervenire all'Ufficio competente almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato, si esprime la Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale assumerà le proprie decisioni entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego, la proposta si intende accolta.
6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno venti giorni prima della data prevista, a cura dell'Ufficio competente.
7. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i concessionari di posteggio nei mercati, e/o le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica e/o le Associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello provinciale, possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo sulla cui proposta, la Giunta comunale, previa consultazione delle parti sociali, decide entro il 31 dicembre.
8. L'effettuazione di mercati straordinari può avvenire anche ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

Art. 31

Mercati: localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. Nel territorio del comune di Curtatone le aree adibite a mercati sono:
 - a) Parcheggio di Via del Pisanello - Mercato di Levata (allegato A);
 - b) Piazza Enzo Lombardelli - Mercato di Buscoldo (allegato B);
 - c) Via della Chiesa - Mercato di San Silvestro (allegato C);
 - d) Via Francia - Mercato di Eremo (allegato D);
2. Le caratteristiche strutturali e funzionali dei suddetti mercati, le loro dimensioni totali e per singoli posteggi, il numero e l'individuazione dei singoli posteggi, gli eventuali settori merceologici, sono contenuti nelle schede distinte, per singolo mercato, riportati negli allegati al presente regolamento sotto le lettere rispettivamente indicate al precedente comma 1.
3. Presso l'Ufficio competente è consultabile una planimetria ufficiale dei mercati, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, l'eventuale suddivisione in settori merceologici del mercato e dei posteggi.

TITOLO III

POSTEGGI ISOLATI

Art. 32

Assegnazione, revoca, decadenza – Rinvio

1. I posteggi posti fuori mercato o posteggi isolati, definiti all'art. 2 lettera s), sono assegnati dal Comune con le stesse procedure e modalità di cui al precedente articolo n. 21, salvo la durata del periodo di presentazione delle domande che è ridotto da 60 a 30 giorni. La durata della concessione è di dodici anni.
2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su area pubblica, con la procedura indicata all'art. 28 del presente Regolamento. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino box, chioschi o, comunque, strutture e/o attrezzature fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.
3. Per la revoca e la decadenza, valgono le disposizioni degli artt. 6 e 29.
4. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati, si applicano, per quanto compatibili, anche ai posteggi fuori mercato.
5. Alla scadenza della concessione, il posteggio potrà essere riassegnato a seguito di procedura pubblica e previo demolizione delle eventuali strutture/attrezzature realizzate dal precedente concessionario. Il mantenimento di eventuali opere permanenti dovrà essere valutato dall'Amministrazione Comunale. In tal caso il nuovo concessionario dovrà corrispondere al Comune, prima dell'effettiva concessione, un importo almeno pari al costo di demolizione (qualora l'Amministrazione decida di acquisire i beni anziché demolirli), con il quale il Comune indennizzerà a sua volta il precedente concessionario che aveva realizzato le opere.

Art. 33

Posteggi fuori mercato: localizzazione, caratteristiche, orari

1. Alla data di approvazione del presente regolamento esistono due posteggi fuori mercato con utilizzo quotidiano sui quali sono poste strutture fisse.
2. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro caratteristiche, gli orari di attività sono quelli che risultano dalle schede dell'allegato "E" del presente regolamento.
3. L'eventuale individuazioni di nuovi posteggi isolati spetta al Consiglio comunale.

TITOLO IV COMMERCIO ITINERANTE

Art. 34

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda, per via telematica, nella quale devono essere dichiarati:

- a) generalità complete dell'interessato: se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, nazionalità, residenza; se società: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale e partita IVA se quest'ultima già posseduta;
- c) se cittadino extracomunitario, il titolo di soggiorno posseduto;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
- e) il settore o i settori merceologici richiesti;
- f) di non essere titolare di altra autorizzazione rilasciata da un Comune della Regione Lombardia per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- g) che l'inizio dell'attività avverrà nel Comune di Curtatone, precisandone modalità, luogo ed eventuali locali disponibili.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento relativo all'istanza di cui trattasi è di 60 giorni dalla registrazione della stessa al protocollo comunale.

Art. 35

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante è svolto negli orari stabiliti, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. In ogni caso il tempo di sosta non può superare i sessanta minuti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito con mezzi mobili ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione e la sicurezza stradale: quindi non può essere esercitato su marciapiedi, in prossimità di incroci, in prossimità di impianti semaforici o di segnaletica verticale, davanti a passi carrai o ad accessi alle proprietà sia private che pubbliche, ecc.
3. È vietato posizionare la merce a terra o su banchi a terra o, comunque, esporre la merce esternamente al mezzo adibito al trasporto della stessa. L'esposizione della merce all'esterno del veicolo adibito al trasporto della stessa equivale ad esercitare il commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione, e quindi l'occupazione dello spazio e lo svolgimento dell'attività saranno considerati abusivi con la conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

4. È vietato di esercitare il commercio itinerante nelle aree adiacenti a quelle di svolgimento di mercati e/o fiere, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di 500 metri misurato dal perimetro del mercato o fiera.
5. È vietato esercitare la vendita nel commercio itinerante a meno di 250 metri da altro operatore itinerante.
6. Durante l'arco della giornata non è consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nel medesimo punto dove ha già sostato. Per medesimo "punto" è da intendersi l'area posta ad una distanza inferiore a 500 metri da quella precedentemente occupata.
7. Il titolare dell'autorizzazione per il commercio su posteggio non può esercitare, con la medesima autorizzazione, l'attività in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui è concessionario di posteggio.
8. Con apposito atto e nel rispetto delle vigenti disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e di sicurezza stradale, la Giunta comunale potrà individuare eventuali aree sulle quali il commercio in forma itinerante potrà svolgersi oltre i limiti di tempo previsti dal precedente comma 1. Con il suddetto atto della Giunta Comunale dovranno essere stabiliti modalità, condizioni e limiti per l'esercizio dell'attività e per la sosta.

Art. 36

Limitazioni all'esercizio dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, è vietato:
 - a) nell'area del Piazzale Santuario – località Grazie;
 - b) nelle aree in cui sono collocati i monumenti comunali;
 - c) nelle immediate vicinanze delle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari delle lezioni;
 - d) nelle aree di parcheggio annessi agli esercizi commerciali di media e grande struttura di vendita ed alle aree adibite alla sosta regolamentata dei veicoli.
2. Con ordinanza motivata, potrà essere temporaneamente inibito o assoggettato ad ulteriori limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:
 - nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
 - nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;
 - in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone.
3. Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque consentita la vendita presso il domicilio dei consumatori.

TITOLO V

FIERE

Art. 37

Fiere: localizzazione, caratteristiche strutturali e funzionali

1. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche da qualunque Comune rilasciate.
2. Le Fiere, come definite all'art. 2 del presente regolamento, che attualmente si svolgono sul territorio comunale sono:
 - Mese Mariano (allegato F)
 - Antichissima Fiera delle Grazie (allegato G)
 - Festa patronale di Buscoldo (allegato H)
3. L'ubicazione delle fiere che attualmente si svolgono sul territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni totali e dei singoli posteggi, l'individuazione, la dislocazione ed il numero dei posteggi, gli eventuali settori merceologici, gli orari di attività, sono contenuti negli allegati rispettivamente indicati al precedente comma 2. Nell'ambito delle suddette fiere la dislocazione dei posteggi, il numero complessivo e le dimensioni degli stessi sono soggetti a frequenti modifiche. Pertanto la concessione avrà durata limitata alle singole edizioni annuali.

Art. 38

Concessione dei posteggi nelle fiere e modalità di esercizio

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare domanda in bollo al Comune, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera nel caso del Mese Mariano e della festa patronale di Buscoldo, ed almeno novanta giorni prima nel caso dell'Antichissima Fiera delle Grazie, nel rispetto e secondo le modalità definite nel relativo bando.
2. Le domande di partecipazione, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica.
3. La miglioria, vale a dire il cambiamento di posteggio rispetto a quello occupato nell'edizione precedente, va espressamente richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando annuale per la concessione dei posteggi.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Dirigente, sarà pubblicata all'Albo pretorio e sul sito web del Comune almeno:
 - trenta giorni prima dello svolgimento della fiera per il Mese Mariano;
 - sessanta giorni prima dello svolgimento dell'Antichissima Fiera delle Grazie.
5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza di detto termine il Dirigente decide sulle istanze pervenute. La decisione è pubblicata, il giorno stesso della sua adozione, all'albo pretorio del Comune.

6. Le domande presentate oltre i termini previsti dal bando saranno tenute in considerazione per la formulazione della graduatoria della spunta, graduatoria che dovrà essere redatta con gli stessi criteri di priorità con cui viene formata la graduatoria principale ed indicati al successivo art. 39.

7. A coloro che hanno inoltrato istanza di partecipazione alla fiera dovrà essere comunicato l'esito della domanda, sia esso positivo che negativo. A chi si trova in posizione utile in graduatoria dovranno essere comunicati: posteggio assegnato, le dimensioni dello stesso, modalità di svolgimento della fiera, date e orari di vendita, fascia oraria entro la quale è obbligatorio arrivare in fiera, entità e modalità dei pagamenti necessari.

8. Coloro che risultano assegnatari del posteggio in quanto collocati in posizione utile nella graduatoria principale non potranno richiedere, al momento dell'arrivo in fiera, lo spostamento in altro posteggio rimasto libero per assenza del concessionario (cosiddetta migliona).

9. L'assegnazione dell'area di posteggio nelle fiere ha durata limitata ai giorni di svolgimento delle stesse. Per le fiere, le dimensioni del posteggio assegnato indicano le dimensioni dell'occupazione massima consentita al suolo.

10. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera (con meno di cento posteggi) l'operatore commerciale, persona fisica o società, può avere in concessione un massimo di due posteggi per ciascun settore merceologico (alimentare e non alimentare), purché siano state presentate due domande con l'utilizzo di due diverse autorizzazioni d'esercizio.

11. L'assegnazione dei posteggi viene effettuata per ogni edizione della fiera sulla base della graduatoria annualmente formulata con i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti regionali oltre che quelli di cui al successivo art. 39.

I posteggi vengono assegnati d'ufficio da Dirigente, in base ai risultati della graduatoria, tenuto conto delle richieste dell'operatore commerciale. L'assegnazione avverrà d'ufficio qualora non sia possibile assegnare il posteggio indicato in domanda.

12. Qualora due o più operatori intendano, di comune accordo, scambiarsi i posteggi il Dirigente può valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative della fiera, l'accoglimento della richiesta, avanzata per iscritto almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Per comprovati motivi può essere consentito dal Dirigente lo scambio di posteggi dietro richiesta motivata avanzata il giorno stesso della fiera da due o più operatori di comune accordo.

13. Qualora venga consegnata al titolare del posteggio un contrassegno recante il numero del posteggio, l'interessato ha l'obbligo di esporlo sul posteggio in modo ben visibile al fine di una rapida identificazione.

14. È vietata la vendita di pacchi a sorpresa.

15. Non sono previsti posteggi per lo svolgimento dell'attività con il sistema del battitore.

16. Se il numero degli operatori presenti la mattina della fiera è inferiore alla disponibilità dei posteggi, gli assegnatari occupanti dovranno procedere all'eventuale compattamento dei banchi secondo le disposizioni impartite dal Dirigente competente.

17. Sono demandate alla Giunta Comunale eventuali determinazioni in merito alle modalità di utilizzo dei posteggi individuati dall'allegato "G" in occasione delle singole edizioni dell'Antichissima Fiera delle Grazie, anche al fine di valorizzare e caratterizzare la manifestazione nel suo complesso, in coerenza con particolari progetti di promozione territoriale, della cultura e delle tradizioni, o per motivi imperativi di interesse preminente e generale.

Art. 39

Criteri di priorità ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, nel rispetto della tipologia merceologica di ognuno come indicata nella scheda della Fiera, valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

A parità dei predetti titoli, sarà considerata prioritariamente l'anzianità di azienda del richiedente stesso. Ad ulteriore parità varrà l'ordine cronologico di presentazione delle domande sul portale www.impresainungiorno.gov.it, in quanto strumento attualmente in utilizzo per la presentazione di tutte le pratiche del SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

Art. 40

Assegnazione dei posteggi liberi

1. I posteggi che non risultino occupati dai rispettivi assegnatari l'orario stabilito, vengono assegnati in base all'ordine di graduatoria di cui ai precedenti articoli 40 e 41 procedendo dal primo degli esclusi. Ad avvenuto esaurimento di detta graduatoria principale, gli ulteriori posteggi liberi vengono assegnati in base all'ordine della graduatoria della spunta. Ad esaurimento di quest'ultima graduatoria gli eventuali posteggi ancora liberi verranno assegnati ad altri operatori presenti alle operazioni di spunta in base all'ordine di arrivo degli stessi.
2. Agli operatori commerciali presenti alla spunta sarà registrata la presenza (con raccolta di firma) anche nel caso in cui non abbiano potuto avere in assegnazione alcun posteggio.

Art. 41

Casi particolari di esclusione dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi

1. Il Dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche dispone l'esclusione dall'assegnazione dei posteggi, nell'ambito della Fiera, dell'operatore commerciale che nelle edizioni precedenti della Fiera si sia reso responsabile di:

- mancata corresponsione al Comune delle somme dovute per la partecipazione alla fiera;
- occupazione di suolo pubblico senza relativa autorizzazione;
- subconcessione del posteggio ad altri;
- utilizzo, in aree idoneamente attrezzate, di gruppi elettrogeni o di forme alternative di alimentazione elettrica senza espressa deroga del Dirigente al divieto di utilizzo degli stessi;
- formulazione di dichiarazioni o presentazione di documentazione non veritiere all'atto della domanda di partecipazione alla fiera, tali da comportare una significativa modifica della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi;
- inosservanza delle disposizioni impartite dal Dirigente inerenti al compattamento dei banchi.

Art. 42

Cessioni a fini solidaristici nelle fiere

In occasione dello svolgimento delle fiere possono essere concessi a enti ed associazioni, non aventi scopo di lucro, appositi spazi da individuarsi di volta in volta, con determinazione del Dirigente. Per l'utilizzo di tali spazi le associazioni di cui sopra devono presentare domanda in carta semplice, almeno 30 giorni prima dello svolgimento della fiera. In caso di domande superiori agli spazi a disposizione per gli enti e associazioni di cui al comma precedente, costituirà titolo di priorità l'aver partecipato ad un numero maggiore di precedenti edizioni della fiera. In caso di parità si farà riferimento all'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le associazioni sono tenute, per tutta la durata della fiera, all'utilizzo dello spazio assegnato, al fine di evitare soluzioni di continuità che favoriscono installazioni abusive di altri soggetti non autorizzati. Qualora si verifici che nei giorni di svolgimento della fiera gli spazi assegnati ad una più Associazioni non vengono effettivamente utilizzati, dette associazioni non potranno ottenere l'assegnazione di spazi nell'edizione successiva della fiera.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00, nel rispetto delle procedure di cui alla L. n. 689/1981 e successive modificazioni.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 ed il ricorso viene individuato nel Dirigente competente in materia di commercio su aree pubbliche. Qualora la sanzione sia stata irrogata da quest'ultimo, l'autorità competente a ricevere il rapporto è il Segretario Comunale.
3. Il trasgressore che arrechi danno alla cosa pubblica, indipendentemente dalla sanzione pecuniari, è tenuto alla refusione dei danni causati, che saranno accertati e quantificati dai competenti uffici comunali.

Art. 44 **Esclusioni**

Il presente Regolamento non si applica:

- a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;
- b) agli agricoltori i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei prodotti agricoli ai sensi del decreto legislativo 228/2001, ferme restando le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante. I medesimi soggetti devono comunque essere in possesso di documentazione probante la segnalazione certificata di inizio attività e il rispetto della normativa igienico-sanitaria;
- c) alle manifestazioni fieristiche di cui al titolo IV della L.R. n. 6/2010 e s.m.i.

Art. 45 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento, composto da 45 articoli e 8 allegati, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere validità il regolamento di disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 29.11.2000 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO A

a) Denominazione del mercato: **MERCATO DI LEVATA**

Deliberazione istitutiva n. 43 del 13/06/2005

b) Ubicazione: LEVATA – PARCHEGGIO DI VIA PISANELLO

c) giorni ed orari: LUNEDÌ

dal 15 settembre al 30 aprile: dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

dal 1° maggio al 14 settembre: dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

d) Superficie complessiva del mercato: mq. 1058,50

e) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 447,00

f) Totale posteggi: n. 12 di cui n. 0 riservati

g) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria nella quale sono indicati:

– l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;


– la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso all'area mercatale è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Mercato di LEVATA DI CURTATONE

n. post.	dimensione	superficie mq.
1	7,00 x 4,50	31,50
2	8,00 x 4,50	36,00
3	9,00 x 4,50	40,50
4	9,00 x 5,00	45,00
5	6,00 x 5,00	30,00
6	8,00 x 5,00	40,00
7	8,00 x 5,00	40,00
8	9,00 x 5,00	45,00
9	8,00 x 5,00	40,00
10	8,00 x 4,50	36,00
11	6,00 x 4,50	27,00
12	8,00 x 4,50	36,00




ALLEGATO B

- a) Denominazione del mercato: **MERCATO DI BUSCOLDO**
Deliberazione istitutiva n. 99 del 04/06/1976
- b) Ubicazione: BUSCOLDO – PIAZZA LOMBARDELLI
- c) Giorni ed orari: MARTEDÌ, dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- d) Superficie complessiva del mercato: mq. 765,25
- e) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 466,73
- f) Totale posteggi: n. 9 di cui n. 0 riservati
- g) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso all' area mercatale è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Mercato di BUSCOLDO - PIAZZA LOMBARDELLI



MERCATO SETTIMANALE DI BUSCOLDO

N°	DIMENSIONI		SUPERFICIE (mq)
	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	
1	11,00	5,80	63,80
2	12,90	6,70	86,43

4	10,00	6,00	60,00
5	9,00	5,50	49,50

N°	DIMENSIONI		SUPERFICIE (mq)
	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	
6	9,00	5,00	45,00
7	8,00	6,00	48,00
8	9,00	5,00	45,00
9	9,00	5,00	45,00
10	6,00	4,00	24,00

ALLEGATO C

- a) Denominazione del mercato: **MERCATO DI SAN SILVESTRO**
Deliberazione istitutiva n. 970 del 30/12/1994
- b) Ubicazione: SAN SILVESTRO – PARCHEGGIO DI VIA CHIESA
- c) Giorni ed orari: GIOVEDÌ, dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- d) Superficie complessiva del mercato: mq. 460,00
- e) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 284,68
- f) Totale posteggi: n. 5 di cui n.0 riservati
- g) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Mercato di SAN SILVESTRO - PARCHEGGIO DI VIA CHIESA

n. post.	dimensione	superficie mq.
1	11,00 x 5,80	63,80
2	12,90 x 6,70	86,43
3	8,90 x 5,50	48,95
4	9,00 x 5,50	49,50
5	8,00 x 4,50	36,00



ALLEGATO D

- a) Denominazione del mercato: **MERCATO DI EREMO**
Deliberazione istitutiva n. 970 del 30/12/1994
- b) Ubicazione: LOCALITA' EREMO – VIA FRANCIA
- c) Giorni ed orari: SABATO, dalle ore 8.00 alle ore 13.00
- d) Superficie complessiva del mercato: mq. 884,00
- e) Superficie complessiva dei posteggi: mq. 378,00
- f) Totale posteggi: n. 10 di cui n. 1 riservato Produttore Agricolo
- g) Le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

Mercato di EREMO DI CURTATONE - VIA FRANCIA

n. post.	dimensione	superficie mq.
1	14,00 x 4,50	63,00
2	6,00 x 4,50	27,00
3	8,00 x 4,50	36,00
4	8,00 x 4,50	36,00
5	8,00 x 4,50	36,00
6	8,00 x 4,50	36,00
7	8,00 x 4,50	36,00
8	8,00 x 4,50	36,00
9	8,00 x 4,50	36,00
10	8,00 x 4,50	36,00 (riservato Produttore Agricolo)



ALLEGATO E

- a) Denominazione: **POSTEGGIO FUORI MERCATO - SAN SILVESTRO**
Deliberazione istitutiva n. 970 del 30/12/1994
- b) Ubicazione: SAN SILVESTRO – PARCHEGGIO DI VIA PISACANE
- c) Giorni ed orari: quotidiano, dalle ore 7:00 alle ore 20:00
- d) Numero dei posteggi: 1
- e) Superficie complessiva del posteggio: mq. 86,00
- f) Box fissato al suolo su piattaforma in calcestruzzo
- g) Le caratteristiche del posteggio sono riportate nella planimetria allegata.

POSTEGGIO FUORI MERCATO
VIA PISACANE – SAN SILVESTRO

n. post.	dimensione	superficie mq.
1	7,80 x 11,00	86,00



ALLEGATO F

- a) Denominazione della **fiera: MESE MARIANO**
- b) Ubicazione: LOCALITÀ GRAZIE – VIA FRANCESCA
- c) Orari: dalle ore 7.00 alle ore 19.00
- d) Caratteristiche strutturali:
 - superficie complessiva dell'area: mq. 500,00
 - superficie complessiva dei posteggi: mq. 274,00
 - numero totale posteggi: 10 di cui n. 0 riservati ai prodotti per l'artigianato
- e) Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria allegata, nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva
 - la suddivisione in settori merceologici
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi
 - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.


L'accesso all'area della fiera da parte degli operatori commerciali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita.

Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita (cioè dalle ore 20.00) i posteggi devono essere lasciati liberi e puliti, l'operatore, fatti salvi motivi di assoluta gravità ed urgenza, non può lasciare il posteggio prima dell'orario fissato per il termine delle vendite.



ALLEGATO G

- a) Denominazione della **fiera: FIERA DELLE GRAZIE**
- b) Ubicazione: Loc. Grazie – via Fiera, Parco Paganini, Piazzale Fiera, Martiri della Aldriga, Francesca;
- c) Orari: dalle ore 7.00 alle ore 23.00; il 15 agosto dalle 06.00 alle ore 24.00
- d) Caratteristiche strutturali:
- superficie complessiva dell'area: mq 10.700
 - superficie complessiva dei posteggi: mq 3.097
 - numero totale posteggi: 94 di cui n. **4** vincolati a prodotti del settore merceologico non alimentare (posteggi n. 13, n. 14, n. 14/A e n. 15)
- e) Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria nella quale sono indicati:
- l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
 - la suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
 - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- f) L'accesso all'area della fiera da parte degli operatori commerciali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita;
- g) Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita i posteggi devono essere lasciati liberi e puliti, l'operatore, fatti salvi motivi di assoluta gravità ed urgenza, non può lasciare il posteggio prima dell'orario fissato per il termine delle vendite.



PROFONDITA' MASSIMA POSTEGGI:

- dal n. 01 al n. 12 = 3,50 mt
- dal n. 13 al n. 14/a = 5 mt
- dal n. 15 al n. 64/a = 4 mt

**PLANIMETRIA AMBULANTI
VIA DELLA FIERA
E PARCO "PAGANINI"**


TAV. 02


137 138

dell'Aldriga

Posteggi n. 78 - 79 - 80
Profondità massima = 5,00m

PLANIMETRIA AMBULANTI
ED ESPOSITORI
PIAZZALE VIA FIERA
TAV. 03





ALLEGATO H

- a) Denominazione della **fiera**: **SAGRA DI BUSCOLDO**
- b) Ubicazione: LOCALITÀ BUSCOLDO – VIA RIMEMBRANZE
- c) Orari: dalle ore 8.00 alle ore 12.00
- d) Caratteristiche strutturali:
 - superficie complessiva dell'area: mq. 128,00
 - superficie complessiva dei posteggi: mq. 49,00
 - numero totale posteggi: 2 di cui n. 0 riservati ai prodotti del settore merceologico non alimentare
- e) Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area e la sua superficie complessiva;
 - la suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi;
 - la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

L'accesso all'area della fiera da parte degli operatori commerciali è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita (cioè dalle ore 7.00) e deve avvenire entro le ore 8.00.

Entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita (cioè dalle ore 22.00) i posteggi devono essere lasciati liberi e puliti, l'operatore, fatti salvi motivi di assoluta gravità ed urgenza, non può lasciare il posteggio prima dell'orario fissato per il termine delle vendite.

SAGRA DI BUSCOLDO

N°	DIMENSIONI		SUPERFICIE (mq)
	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	
1	7,00	3,50	24,5
2	7,00	3,50	24,5

